

**DELIBERAZIONE 17 LUGLIO 2014  
345/2014/S/EEL**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA HERA S.P.A., RELATIVA AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 416/2013/S/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17/2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 12, lett. d) e h) e comma 20, lett. c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- l'art. 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi" (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07, recante "Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV" (di seguito: deliberazione 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica" e s.m.i. (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10), recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con

obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” e s.m.i. (di seguito: TICA modificato) e il suo Allegato B, recante “Ulteriori disposizioni in materia di connessioni, nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010”;

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 187/11;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 104/2012/E/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 416/2013/S/eel (di seguito: deliberazione 416/2013/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 416/2013/S/eel, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Hera S.p.a. (di seguito: Hera), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 9, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 89/07 (per non aver erogato 7 indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per connessioni in bassa tensione), dell’art. 14, commi 1 e 2 del TICA (per non aver erogato 2 indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo e 25 indennizzi automatici per ritardi nella realizzazione e attivazione della connessione, nonché per aver erogato 2 indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per un numero di giorni inferiori al dovuto e 1 indennizzo automatico inferiore al dovuto per ritardi nella realizzazione e attivazione della connessione) e dell’art. 14, commi 1, 2 e 3, del TICA modificato (per non aver erogato 4 indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo, 1 indennizzo automatico per ritardi nella realizzazione della connessione, 1 indennizzo automatico per ritardi nella attivazione della connessione e 1 indennizzo automatico per ritardata presentazione di una richiesta di autorizzazione per un impianto di rete per la connessione di media tensione);
- con nota 8 novembre 2013 (prot. Autorità 35718) Hera ha presentato, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16, dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 416/2013/S/eel;
- con lettera 17 dicembre 2013 (prot. Autorità 40090), Hera ha dichiarato la cessazione della condotta contestata, fornendo a supporto le ricevute di pagamento degli indennizzi automatici erogati – sia pure tardivamente – per le pratiche contenenti le criticità riscontrate;
- con lettera 19 marzo 2014 (prot. Autorità 7999), il Responsabile del procedimento ha chiesto alla società di riesaminare 2 pratiche al fine di verificare la cessazione della condotta contestata e di precisare lo stato di avanzamento del progetto e le tempistiche per la realizzazione dell’aggiornamento del sistema informatico, oggetto di uno degli impegni presentati in data 8 novembre 2013;
- con lettera 18 aprile 2014 (prot. Autorità 11298), Hera ha fornito le informazioni richieste, fornendo altresì prova del pagamento – in data 19 febbraio 2014 – degli

indennizzi automatici relativi alle 2 pratiche oggetto della richiesta di informazioni di cui all'alinea precedente;

- nella riunione del 17 luglio 2014, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli impegni proposti dall'esercente consistono:
  1. nel riesame della totalità delle pratiche di connessioni processate dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni 281/05 e 89/07 fino alla data del 1 gennaio 2012 (data di messa a regime del nuovo sistema informatico), allo scopo di verificare la presenza di eventuali anomalie nell'erogazione degli indennizzi automatici. La società si impegna in particolare: a) nel caso in cui dovessero emergere indennizzi automatici non erogati, a corrisponderli con una ulteriore maggiorazione di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo della prestazione; b) nel caso in cui dovessero emergere indennizzi automatici non dovuti erroneamente erogati, a non chiederne la restituzione;
  2. nell'aggiornamento del sistema informatico attualmente in dotazione della società (GCA), al fine di migliorare le funzionalità e le potenzialità del *data base* unico che consente il monitoraggio delle pratiche di connessione.

#### **RITENUTO CHE:**

- la proposta presentata da Hera preliminarmente descrive, fornendo i relativi elementi a supporto, iniziative già adottate – consistenti nell'erogazione, sia pure tardiva, degli indennizzi automatici dovuti – che appaiono idonee a dimostrare, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettere b) e d) dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate, nonché il ripristino dell'assetto degli interessi anteriore alle violazioni;
- gli impegni, di cui alla proposta presentata con nota 8 novembre 2013 (prot. Autorità 35718), precisata con nota 18 aprile 2014 (prot. Autorità 11298), appaiono, ad una preliminare valutazione, non manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, ed anzi idonei a realizzarne un più efficace perseguimento;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Hera

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Hera S.p.A. con nota 8 novembre 2013 (prot. Autorità 35718) precisata con nota 18 aprile 2014 (prot. Autorità 11298) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 416/2013/S/eel e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);

2. di avvisare che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa le osservazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o *telex*, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano – Fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: "*Proposta di impegni di Hera S.p.A. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 3 ottobre 2013, 416/2013/S/eel. Osservazioni ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Hera S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera S.p.a., viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

17 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*